

# L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE NELLE SRL DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 14/2019

*“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in  
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.*

# LA SITUAZIONE D'ALLERTA

Art. 2 lettera a) D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

## DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE DI CRISI

- «Crisi» è lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
- «Insolvenza» è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

## INDICATORI DELLA CRISI (Art. 13 D.Lgs. 14/19)

- Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale.... rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.....
- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, elabora con cadenza triennale gli indici.... che saranno specifici per start-up innovative, società in liquidazione, imprese costituite da meno di 2 anni.
- L'impresa che non ritenga adeguati gli indici, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio ed indica gli indici idonei a fare ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa.

## LE COMUNICAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI (Art. 14 D.Lgs. 14/19)

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (Art. 13 D.Lgs. 14/19)

- L'AGENZIA DELLE ENTRATE, L'INPS a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari
- Nonché, L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione
- Hanno l'obbligo di dare avviso al debitore, nelle modalità previste dalla norma, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 dando termine di 90 giorni per:
  1. l'estinzione o regolarizzazione dell'intero debito (anche mediante pagamento rateale);
  2. presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell'insolvenza.
- In assenza il creditore pubblico qualificato ne farà segnalazione all'OCRI e agli organi di controllo della società.

### *ECCEZIONI ALLA SEGNALAZIONE*

- Se il debitore documenta di essere titolare di crediti d'imposta per un ammontare non inferiore alla metà del debito.

## LIMITI ESPOSIZIONE DEBITORIA PER SEGNALAZIONE

### Art. 15 D.Lgs. 14/19

- a) Per l'AGENZIA DELLE ENTRATE ammontare del debito scaduto per Iva e non versato pari al 30% del volume d'affari (minimo 25.000, 50.000 o 100.000 al variare del volume d'affari);
- b) L'INPS per ritardo superiore a sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali ed importo superiore al 50% di quelli dovuti per l'anno precedente (minimo 50.000 euro);
- c) Per l'AGENTE DELLA RISCOSSIONE per crediti successivi all'entrata in vigore della presente legge (auto dichiarati, o definitivamente accertati) scaduti da oltre 90 giorni (minimo 500.000 per imprese individuali e 1.000.000 per imprese collettive).

## ESEMPIO LIMITI ESPOSIZIONE DEBITORIA IVA PER SEGNALAZIONE Art. 15 D.Lgs. 14/19

### AGENZIA DELLE ENTRATE

- a) Ammontare del debito scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della Liquidazione periodica Iva Euro 80.000
- b) Volume affari della Liquidazione periodica del medesimo periodo  
 $625.000 (1/4 \text{ di } 2.500.000) = 187.500$
- c) Volume affari Dichiarazione iva anno precedente  $2.500.000 =$   
(minimo non inferiore a 50.000)



L'ESPOSIZIONE DEBITORIA NON E' RILEVANTE  
(non sono stati superati entrambi i limiti B) C )

# NOMINA E RUOLI DEI PROFESSIONISTI

Art. 14 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

## LA RIFORMA

Ha modificato l'art. 2477 c.c. abbassando le soglie al superamento delle quali è obbligatorio nominare nelle SRL in alternativa:

- L'ORGANO DI CONTROLLO
- IL REVISORE LEGALE

## COS'È L'ORGANO DI CONTROLLO?

È un organo societario, con funzione principale di vigilanza sull'amministrazione. Può essere rappresentato, in linea generale, da:

- Collegio sindacale
- Sindaco unico

## REVISORE LEGALE

In alternativa alla nomina dell'organo di controllo, la srl che supera i nuovi limiti ex art. 2477 può nominare un revisore legale o una società di revisione.

# QUANDO SCATTA L'OBBLIGO NELLE SRL - NUOVO ART. 2477 c.c.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. <b>Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da <u>un solo membro effettivo</u></b>	
2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a. È tenuta alla redazione del bilancio consolidato b. Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti c. Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis	2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a. È tenuta alla redazione del bilancio consolidato b. Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti c. <u>Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro</u></li><li>• <u>Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro</u></li><li>• <u>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10</u></li></ul>
3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.	3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa <u>quando, per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti</u>
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, <b>o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.</b>
	6. <b>Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo</b>

## PERIODI DI RIFERIMENTO

Per le società già costituite al 16/03/2019, la verifica del superamento per **due anni** consecutivi di almeno **uno dei parametri** fissati dal nuovo art. 2477 c.c. secondo comma lettera c), quali:

- **Totale attivo > 2 milioni**
- **Totale ricavi > 2 milioni**
- **Media dipendenti occupati >10**

dovrà essere effettuata prendendo a riferimento agli esercizi:

2017

2018

## NUOVI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (ART. 14 D.LGS. 14/2019)

A partire dal 15/08/2020 (co.1 art. 14 d.lgs. 14/2019) sussisteranno in capo agli organi di controllo nuovi obblighi di

### Segnalazione agli amministratori

Per metterli nelle condizioni di valutare costantemente, assumendo le idonee iniziative:

- Se l'assetto organizzativo è adeguato
- Se sussiste equilibrio economico – finanziario
- Sul prevedibile andamento della gestione
- Nonché segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi di crisi



Sono basati prevalentemente su indici economico finanziari elaborati con cadenza triennale dal CNDCEC ed approvati con DM del MISE

## LA SEGNALAZIONE (ART. 14 D.LGS. 14/2019)

- Deve essere motivata, fatta per iscritto e inviata a mezzo pec o raccomandata A/R;
- Deve contenere la fissazione di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale gli amministratori devono riferire in ordine alle situazioni individuate;
- Costituisce per i sindaci causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze dannose delle omissioni/azioni poste in essere dagli amministratori, a condizione che nei casi previsti, sia stata effettuata segnalazione all'OCRI (organismo di composizione della crisi).

In caso di omessa risposta l'organo di controllo informa l'**OCRI**.

# DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

SINDACO	REVISORE
Il Sindaco / Collegio sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	Il revisore ha il compito di verifica del rispetto della corretta rilevazione dei fatti contabili e della loro corretta rappresentazione nei documenti aziendali a valenza esterna, nell'ottica generale della prevenzione di errori significativi e/o frodi
I sindaci partecipano alle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione	È un organo di controllo "esterno" agli organi decisionali e gestionali dell'impresa
Obbligo di riunirsi almeno ogni 90 giorni	Periodicità discrezionale delle riunioni, in relazione alla pianificazione ed alle dimensioni e criticità della società
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica	I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri

# ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 3 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

## ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO

### DOVERI DEL DEBITORE AI SENSI DEL D.LGS. 14/2019

- L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo **stato di crisi**
- L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della **crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale.

**I SINDACI VIGILANO CHE GLI AMMINISTRATORI ADEMPIANO A TALI DOVERI E FORNISCONO EVENTUALI SEGNALAZIONI**

## QUANDO SI RENDE NECESSARIO L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Per espressa previsione normativa l'art. 1 co. 379 d.lgs. 14/2019

- Entra in vigore il 16/03/2019;
- Introduce un regime transitorio prevedendo l'obbligo di adeguamento entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore.

L'adeguamento dello statuto è necessario quando questo:

- **Non preveda clausole per la nomina dell'organo di controllo (caso raro);**
- **Ne subordini la nomina al superamento dei limiti di cui all'art. 2435 bis tramite un espresso rinvio o riportandone i limiti.**

### PER LA MODIFICA OCCORRE L'INTERVENTO DEL NOTAIO

**Non e' necessario l'adeguamento quindi qualora lo statuto faccia generico riferimento ai limiti di cui all'art. 2477 c.c.**

## Termine per la nomina Organo Controllo o Revisore ed Adeguamento statuto



Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs 14/2019 (14/03/2019), a norma del 3 comma dell'art. 379 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto, alle disposizioni del novellato art. 2477 c.c., entro nove mesi dalla predetta data (16/12/2019).

Effettuata la nomina, l'organo di controllo potrà venir meno solo dal 2022 se nei bilanci 2019-2020-2021 non viene superato nessuno dei limiti richiesti.

## CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

### Mancata Nomina Organo Controllo o Revisore nei termini di legge

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo (5).

## REQUISITI SOGGETTIVI DEI SINDACI

Come stabilito dall'art. 2397 c.c.:

*Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.*

*Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i **revisori legali iscritti nell'apposito registro**.*

*I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti **fra gli iscritti negli albi professionali** individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche*



In sostanza, possono essere chiamati a svolgere tali funzioni avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali e consulenti del lavoro, professori universitari.

**L'incarico di sindaco unico e di revisione contabile invece può essere affidato soltanto a soggetti iscritti all'albo dei revisori legali (o a società di revisione).**

# INDIPENDENZA DEL SINDACO E DEL REVISORE

SINDACO	REVISORE
<p>In base all'art. 2399 c.c., <b>non</b> possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) interdetti, inabilitati o falliti;</li><li>b) <b>gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle controllate, o controllanti;</b></li><li>c) <b>coloro che sono legati alla società, alle sue controllate o controllanti, da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</b></li></ul>	<p>Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 39/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i><b>Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.</b></i></li><li>• <i><b>Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.</b></i></li></ul>

## COMPENSO DI SINDACI E REVISORI

Come è noto, il Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1 del 24.01.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), ha **abrogato le tariffe professionali.**

Tuttavia nella libera determinazione del compenso le parti potrebbero trovare **un utile riferimento nei parametri individuati dal D.M. 140/2012.** Risulta comunque **opportuno in fase di nomina (o conferma di organo preesistente) stabilire l'esatto criterio di determinazione del compenso,** sia esso basato sui parametri del D.M. 140/2012, sia esso stabilito in misura diversa.

La retribuzione dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere **determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.**

# ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 16 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

- È costituito presso ciascuna Camera di commercio;
- Opera tramite un referente individuato dal segretario generale della Camera di commercio;
- Si avvale di un collegio di esperti di volta in volta nominato;
- Accoglie le segnalazioni di cui agli art. 14 e 15 d.lgs. 14/2019 (organismi di controllo societari e creditori pubblici qualificati).

## AUDIZIONE DEL DEBITORE

- Ricevute le segnalazioni, gli organi societari vengono convocati in audizione, se la società è dotata di organi di controllo questi ultimi in sede separata e confidenziale.
- Il collegio dell'Ocri, sentito il debitore, quando ritiene non sussista la crisi, ne dispone l'archiviazione. L'archiviazione può essere ottenuta anche quando l'organo di controllo societario o, in sua mancanza, di un professionista indipendente, attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora.
- Se è, invece, rilevata l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa un termine per la loro attuazione.

## ASSENZA DI INIZIATIVE DEL DEBITORE

- Se il debitore non assume alcuna iniziativa, viene data immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni ed al referente dell'Ocri e, successivamente, al Pubblico Ministero;
- Il Pubblico Ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro 60 giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 38 c. 1.

Il termine Liquidazione Giudiziale sostituisce quello di «fallimento»  
(art. 382 D.Lgs. 14/19)

ORDINE  
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

VICENZA